

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ROMANO GAZZERA"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita per volontà testamentaria della signora RONCO Clara, vedova GAZZERA, la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE ROMANO GAZZERA".

1.2. La "FONDAZIONE ROMANO GAZZERA" (nel prosieguo chiamata anche per brevità la "Fondazione") consegue la personalità giuridica ai sensi di legge.

1.3. La signora RONCO Clara, vedova GAZZERA, è fondatrice, come da testamento olografo datato 6 febbraio 2013, pubblicato con verbale a rogito dottor Filippo Pietro FESSIA, Notaio alla residenza di Fossano, in data 22 ottobre 2013, Repertorio numero 3, Raccolta numero 3, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cuneo, in data 2 novembre 2013, al numero 9112, serie 1T.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Torino (TO), piazza Vittorio Veneto civico numero 16 bis, piano nobile.

2.2. Essa opera esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte, è apartitica ed apolitica.

ARTICOLO 3

DELEGAZIONI ED UFFICI

3.1. Delegazioni ed uffici possono essere istituiti in altra località della Regione Piemonte onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività previste dal presente Statuto, nonché le attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 4

SCOPO ED ATTIVITA'

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di studio, ricerca, educazione, istruzione e valorizzazione storico-artistica. Essa ha l'obiettivo di tenere viva e di onorare la memoria dell'artista Romano GAZZERA attraverso la promozione, la tutela, la divulgazione, la valorizzazione, l'autenticazione, la diffusione e lo studio delle sue opere, della sua carriera e della sua vita, interagendo con istituti scolastici, musei, accademie, università ed altri organismi culturali, e sostenendo in varie forme i giovani,

soprattutto nel campo della pittura.

4.2. Gli scopi della Fondazione, pertanto, si realizzeranno attraverso una serie di iniziative, distinte e complementari, che riguardano:

. la valorizzazione delle opere, della carriera, della vita, della figura e del pensiero di Romano GAZZERA, inventore dei celebri "Fiori giganti", il cui stile lo ha reso caposcuola della pittura neo-floreale contemporanea, nonché lo studio approfondito dell'ambiente storico, artistico e familiare in cui è maturata la personalità dell'artista;

. la promozione e l'incentivazione allo studio sulle opere di Romano GAZZERA, sulla scuola pittorica da lui creata, e sulla cultura storico-artistica in generale, anche mediante l'erogazione annuale di apposite borse di studio o contributi da assegnare ai più meritevoli, preferibilmente se privi dei mezzi occorrenti: la Fondazione - a fronte di apposito Bando ed ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Consiglio d'Amministrazione - attribuirà annualmente le borse di studio o i contributi a diplomati o laureati nel settore dell'arte oppure a giovani artisti particolarmente dotati;

. l'organizzazione periodica di mostre, convegni, conferenze, concerti, iniziative culturali, raccolte permanenti, eventi, manifestazioni, percorsi didattici (anche rivolti all'infanzia, alle scuole ed alla comunità in generale) ed altre attività (espositive, editoriali, didattiche, formative), che - insieme alla memoria di Romano GAZZERA e dei membri della sua famiglia - servano anche a promuovere e sostenere i giovani, soprattutto, anche se non esclusivamente, nel campo della pittura;

. l'organizzazione annuale di un concorso pittorico avente ad oggetto uno dei temi cari alla produzione di Romano GAZZERA, a cui, a fronte di apposito Bando, potranno partecipare artisti, italiani e stranieri, di indubbia capacità e valore: colui che - ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Consiglio d'Amministrazione, e composta da critici, esperti e personalità pubbliche - risultasse maggiormente meritevole, riceverà, in occasione della pubblica premiazione, un'apposita moneta-medaglia, di tipo commemorativo, sul cui dorso dovrà essere riprodotta l'effigie di Romano GAZZERA;

. la gestione, l'acquisizione, la catalogazione, l'archiviazione, l'autenticazione, il prestito delle opere di Romano GAZZERA, nonché la realizzazione e l'aggiornamento di un catalogo generale ragionato di esse;

. la cura e l'edizione di pubblicazioni, anche di inediti, la raccolta di pubblicazioni già esistenti riguardanti Romano GAZZERA e le sue opere;

. l'esposizione anche di opere di altri artisti, finalizzata al confronto con l'opera di Romano GAZZERA e non solo;

. la costituzione, là ove possibile, di un'apposita area museale che riunisca le opere artistiche di titolarità della Fondazione o nella sua disponibilità.

4.3. Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o lungo termine, l'acquisto di beni immobili e di beni mobili, anche registrati, la conclusione di contratti di locazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati ritenute funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque detentrica;

c) collaborare con e partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Quest'ultima può, ove il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) collaborare e creare sinergie con istituti culturali, musei, accademie, fondazioni, associazioni, che si occupano di diffondere ed approfondire la conoscenza dell'opera di Giorgio DE CHIRICO, amico ed estimatore di Romano GAZZERA;

e) acquisire opere di Romano GAZZERA o di altri artisti a lui vicini;

f) esercitare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di vendita, con particolare riferimento ai settori dell'editoria e del merchandising, nei limiti delle leggi vigenti;

g) accettare donazioni, eredità, legati, altre liberalità, in denaro o costituite da altri beni in natura;

h) prestare opere di titolarità della Fondazione ad enti pubblici o privati per il periodo di durata dell'esposizione;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili che la signora RONCO Clara, vedova GAZZERA, ha devoluto a favore della Fondazione medesima, istituendola nel sopra citato testamento sua erede universale: la consistenza dei predetti beni è quella

risultante dall'articolo III dell'Atto Costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5.2. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

5.3. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali e/o proventi di attività istituzionali o comunque connesse;
- oblazioni o contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private, non espressamente destinati a patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

5.4. Le elargizioni liberali, i lasciti e le donazioni sono accettati dal Consiglio d'Amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie. Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 4 et 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario si apre all'1 (uno) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

6.2. Nell'imminenza della chiusura dell'esercizio, il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo e, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

6.3. La Fondazione non ha finalità commerciali e di profitto ed è tenuta ad impiegare le entrate, gli utili e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. È pertanto vietato distribuire in qualsiasi forma, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Segretario;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

8.1. La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da 4 (quattro) membri.

I Consiglieri sono nominati come segue:

- uno dall'Assessore alla Cultura del Comune di Ciriè (TO);
- uno dall'Assessore alla Cultura del Comune di Bene Vagienna (CN);
- uno dal Presidente della Compagnia di San Paolo, con sede in Torino (TO);
- uno dal Presidente dell'Associazione Culturale Amici di Bene - ONLUS, con sede in Bene Vagienna (CN).

Ove consentito dalla legge, i designanti potranno nominare anche se medesimi.

8.2. Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri. Un Consigliere non può essere nominato Presidente per più di 2 (due) mandati consecutivi.

8.3. Pena la relativa decadenza che verrà pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi delle ipotesi infra indicate, non possono rivestire la carica di Consigliere d'Amministrazione, nè di Segretario, coloro i quali:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- siano sottoposti a misure di prevenzione, di cui alla Legge 1423/1956 ed alla Legge 575/1965 e s.m.i.;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, anche di applicazione della pena su richiesta di parte, alla reclusione per periodo superiore ad un anno, per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato.

8.4. I Consiglieri d'Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione e, sino alla medesima, effettuata ai sensi dell'articolo 8.1. del presente Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente.

Pertanto, 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri la scadenza per compimento del mandato, richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di rispettiva

competenza.

8.5. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per 3 (tre) volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto il Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri per dimissioni o morte, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa, ne dà comunicazione al soggetto titolare della rispettiva competenza alla nomina secondo l'articolo 8.1. del presente Statuto, affinché si provveda alla nomina in surroga; analogo adempimento deve essere fatto in caso di cessazione dall'incarico per decadenza dall'ufficio.

I Consiglieri, nominati in surroga, restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio d'Amministrazione ai soggetti titolari della rispettiva competenza alla nomina, così come previsto dall'articolo 8.1. del presente Statuto.

Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

8.6. La gestione della Fondazione spetta esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi definiti dall'articolo 4 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- b) definire ed attuare i programmi operativi riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- d) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) approvare il regolamento della Fondazione;
- f) amministrare il patrimonio e le risorse finanziarie della Fondazione;
- g) fissare annualmente l'ammontare complessivo massimo da

devolvere alle borse di studio o ai contributi destinati a diplomati o laureati nel settore dell'arte oppure a giovani artisti particolarmente dotati;

h) deliberare l'accettazione di donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari effettuati a favore della Fondazione;

i) deliberare le modifiche statutarie ed assumere le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge, ma ciò solo con la maggioranza prescritta dall'articolo 8.8. del presente Statuto;

l) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme vigenti;

m) provvedere alla nomina del Segretario della Fondazione, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 del presente Statuto;

n) procedere al compimento di qualsiasi altro atto inerente alla gestione, all'impiego del patrimonio e delle sue rendite, nonché allo svolgimento delle attività della Fondazione.

8.7. Onde provvedere alla gestione, il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile o necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento della propria attività.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcuni poteri inerenti alla gestione corrente ed all'ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente oppure a singoli Consiglieri.

Su determinati problemi e questioni, specie di carattere editoriale, giornalistico ed artistico, il Consiglio d'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di 2 (due) persone particolarmente esperte e qualificate nei predetti settori (una delle quali potrà essere individuata nel signor GERVASONI dott. Giorgio, scrittore, giornalista e critico musicale torinese), che potranno essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione per dare il loro parere, che, comunque, non sarà vincolante.

Alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione, inoltre, dovrà sempre essere invitato a presenziare, sua vita natural durante, il signor FASANO Fabrizio, nipote della signora RONCO Clara, vedova GAZZERA, il quale potrà partecipare e svolgere interventi di natura esclusivamente consultiva.

8.8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A ciascun membro spetta un voto. Questo non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio d'Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il loro voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione devono essere deliberati da almeno i tre quarti dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

8.9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede dell'Ente, purchè in Piemonte, almeno 2 (due) volte all'anno per approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente od il Vice Presidente lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso recante l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'avviso è comunicato, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché al signor FASANO Fabrizio, con qualunque mezzo che ne garantisca il pervenimento ai destinatari almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Sono valide le adunanze non formalmente convocate se sono presenti tutti i Consiglieri in carica ed il signor FASANO Fabrizio.

8.10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere redatti, senza ritardo, su apposito libro a cura del Presidente e del Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo in caso di assenza o impedimento del primo, hanno, individualmente, il potere di legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi approvati dal Consiglio d'Amministrazione, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 10

SEGRETARIO

10.1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina, anche tra persone estranee, un Segretario con il compito di collaborare con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio d'Amministrazione e di dirigere la Fondazione sul piano tecnico-organizzativo.

10.2. Le mansioni del Segretario saranno determinate con precisione dal Consiglio d'Amministrazione con propria deliberazione nel rispetto dei limiti di legge.

10.3. Il Segretario provvede a verbalizzare lo svolgimento delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

10.4. Qualora il Segretario non sia un dipendente della Fondazione o un Consigliere, il Consiglio d'Amministrazione, al momento della sua nomina, provvederà a stabilire la durata dell'incarico ed il compenso.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1. Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, l'esame dei documenti e delle scritture contabili sono devoluti al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di 3 (tre) membri effettivi, dei quali uno con funzione di Presidente, e di 2 (due) membri supplenti, tutti nominati congiuntamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino (TO) e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo (CN), tra gli iscritti nel Registro Ministeriale dei Revisori legali.

11.2. Il Collegio è presieduto dal Presidente. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere d'Amministrazione della Fondazione.

11.3. I Revisori dei Conti restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere confermati. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

11.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone le relazioni al bilancio preventivo ed a quello consuntivo, che

devono essere presentate al Consiglio d'Amministrazione unitamente ai bilanci.

11.5. Degli accertamenti eseguiti il Collegio dei Revisori dei Conti deve dare contezza nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.6. Ai Revisori dei Conti si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio d'Amministrazione riportate all'articolo 8.3. del presente Statuto.

ARTICOLO 12

COMPENSI

12.1. L'ufficio di Consigliere d'Amministrazione è gratuito e non dà diritto a compensi, salvo naturalmente il rimborso delle spese - debitamente documentate - sostenute per l'adempimento del mandato. Analogo trattamento è da intendersi previsto anche per il signor FASANO Fabrizio.

12.2. Ai Revisori dei Conti spetta un compenso determinato dal Consiglio d'Amministrazione, all'atto della nomina, e per tutta la durata del rispettivo mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

13.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino (TO).

ARTICOLO 14

DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

14.2. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, presenti nel territorio del Comune di Ciriè (TO) e del Comune di Bene Vagienna (CN), le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, a fronte di apposita individuazione fatta da parte del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 15

RICONOSCIMENTO ONLUS

15.1. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'adozione della qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e di adottare le eventuali occorrenti modifiche statutarie.

ARTICOLO 16

RINVIO

16.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione.

Torino, 28 aprile 2016.

All'originale firmato:

Mario Luigi Camillo TOVO;

AMBROGIO Claudio;

BORRA Giacomo;

Laura FORNARA;

VESCO Ruggero;

Lucia Maria STAROLA;

Massimo CASSAROTTO;

Alberto SOBRERO;

Marco ANDREONE;

Stefano BATTAGLIA;

Lucia GAZZERA - teste;

Simone GRISERI - teste;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.